



UNIONE TERRE DEL TARTUFO

Grazzano Badoglio - Moncalvo - Odalengo Piccolo - Penango

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio n. del 24 luglio 2025

Indice del Regolamento

CAPO I – Disposizioni generali	4
Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Ambito di applicazione	5
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	5
CAPO II – Soggetti	6
Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati personali.....	6
Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati personali.....	6
Art. 7 – Incaricati del trattamento dei dati personali	7
Art. 8 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale	7
CAPO III – Trattamento dei dati personali	8
Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali.....	8
Art. 10 – Obblighi degli operatori.....	9
Art. 11 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia	9
Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	9
Art. 13 – Diritti dell'interessato	10
CAPO IV – Misure di sicurezza	11
Art. 14 – Sicurezza dei dati personali	11
Art. 15 – Modalità da adottare per i dati videoripresi.....	11
Art. 16 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi	12
CAPO V – Norme finali	12
Art. 17 – Norma di rinvio.....	12

Art. 18 – Modifiche regolamentari.....	12
Art. 19 – Disposizioni finali	13

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nei territori comunali DI Grazzano Badoglio, Moncalvo, Odalengo Piccolo e Penango, facenti parte dell'Ente Unione Terre del Tartufo. Tale servizio viene gestito dalle rispettive Ditte Installatrici e utilizzato dal personale comunale, specificamente dal Servizio di Polizia Locale ed eventuali delegati autorizzati, e garantisce che lo stesso si utilizzi per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I suddetti Comuni sono altresì dotati di fototrappole collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio e tali sistemi di ripresa non prevedono la visione diretta delle immagini dai dispositivi ma una registrazione finalizzata ad eventuale utilizzo relativo al verificarsi di illeciti e per le finalità anzidette.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 e successive modifiche;
 - b. per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 1;
 - c. per "banca dati", il complesso di dati personali, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
 - d. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione di dati personali;
 - e. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,

- dei dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- f. per "titolare", l'Unione Terre del Tartufo, nella persona del Presidente cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - g. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - h. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
 - i. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - j. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - k. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali ottenuti mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza attivato su ogni territorio comunale la cui sede operativa è situata presso il palazzo municipale.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso gli uffici comunali.
2. Le finalità del suddetto impianto sono:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - tutelare l'ordine, il decoro;
 - prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza di per sé esercita;
 - l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

3. Le finalità istituzionali dell'impianto di cui al precedente comma sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
4. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite.
6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

CAPO II – Soggetti

Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati personali

1. L'Unione Terre del Tartufo, nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore dell'ente, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. Il Presidente, in qualità di Titolare:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili del trattamento dei dati personali;
 - c. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
 - d. vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6– Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile è individuato nelle singole ditte installatrici, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera g) del presente Regolamento.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 7– Incaricati del trattamento dei dati personali

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale e, in subordine, alla ditta installatrice.
1. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
2. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.

Art. 8 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa

1. L'accesso alla centrale operativa è consentito solamente, oltre al Presidente, al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile ed a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a cinque giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della singola Giunta comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della stessa Giunta Comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non effettueranno riprese che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a cinque giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 10 – Obblighi degli operatori

1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Ente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. L'Ente si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.
4. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale dell'Unione e presso gli uffici comunali.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. In particolare l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di esser informato sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere dal responsabile, senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi (previa comunicazione all'interessato se le operazioni utili ad un integrale riscontro sono particolarmente complesse):
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino la comunicazione in forma inleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
5. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
7. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; questi dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

CAPO IV – Misure di sicurezza

Art. 14 – Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa. Alla sala, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Titolare, il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate e/o autorizzate da soggetti autorizzati.

Art. 15 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;

- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Art. 16 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati diversi dall'interessato è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V – Norme finali

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 18 – Modifiche regolamentari

1. Il presente Regolamento dovrà essere aggiornato nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente.